

proposta di legge n. 116

a iniziativa dei Consiglieri Zinni, Natali, D'Anna

presentata in data 27 giugno 2011

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI
DI SICUREZZA INTEGRATA E ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge la Regione Marche, tenuto conto che la sicurezza urbana è una delle condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile, promuove, nel rispetto della competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza:

a) interventi regionali di sostegno delle politiche locali per la sicurezza integrata delle città e del territorio regionale, favorendo l'integrazione di politiche sociali territoriali, di competenza della Regione medesima e degli enti locali;

b) in concorso con gli enti locali, attraverso strumenti finanziari, anche integrati, la realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana;

c) mediante accordi di collaborazione istituzionale, politiche integrate per la sicurezza urbana e per il sostegno delle vittime della criminalità.

Con il medesimo intervento legislativo, la Regione si pone altresì l'obiettivo di riformare la legislazione regionale in materia di polizia locale, stabilendone organizzazione e funzioni nell'ambito del territorio regionale, così come definite dall'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

La presente proposta di legge si suddivide in quattro Capi.

Il Capo I è dedicato alle disposizioni generali e consta di un articolo unico dedicato alle finalità.

Nel Capo II sono disciplinati gli interventi per la promozione delle politiche integrate di sicurezza. Con l'articolo 2 sono individuate le funzioni dei soggetti istituzionali coinvolti. In particolare, la Regione:

- a) promuove l'integrazione tra gli interventi regionali e gli interventi degli enti locali per la sicurezza urbana con le politiche di contrasto alla criminalità e di sicurezza pubblica di competenza degli organi statali, anche mediante la stipula di intese ed accordi con i predetti organi;
- b) sostiene la conoscenza, lo scambio di informazioni sui fenomeni criminali e sulle situazioni maggiormente esposte all'influenza della criminalità nella vita sociale e produttiva e la prevenzione e repressione dei reati;
- c) sostiene con interventi di carattere finanziario, anche in concorso con gli enti locali, la realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana;
- d) favorisce l'integrazione e la condivisione delle banche dati a disposizione della Regione e degli enti locali mediante lo sviluppo di servizi

per l'interoperabilità e la cooperazione applicativa;

- e) promuove forme di coordinamento regionale per la gestione di situazioni di emergenza sul piano della sicurezza;
- f) promuove l'applicazione di tecnologie finalizzate al coordinamento, alla collaborazione e alla comunicazione tra la polizia locale e tra questa e le Forze dell'ordine presenti sul territorio regionale;
- g) promuove iniziative tese a favorire la formazione e l'aggiornamento di specifiche professionalità nel campo della mediazione culturale e dei conflitti sociali;
- h) definisce gli indirizzi, le linee programmatiche di intervento e le azioni prioritarie in materia di politiche locali per la sicurezza integrata;
- i) promuove l'aiuto e l'assistenza alle vittime di reato. Gli enti locali promuovono e realizzano i patti locali per la sicurezza integrata definiti e disciplinati dall'articolo 8.

L'articolo 3 prevede l'istituzione dell'Osservatorio regionale sulla sicurezza. Trattasi di un organismo di supporto della Giunta regionale, che ha il compito di:

- a) monitorare le politiche di sicurezza realizzate sul territorio regionale;
- b) effettuare attività di ricerca finalizzata all'analisi dei fenomeni di criminalità e insicurezza sul territorio regionale;
- c) realizzare attività di informazione, documentazione e valutazione degli interventi effettuati in ordine alla prevenzione e alla repressione dei crimini e alla messa in sicurezza delle aree più degradate e ad alto tasso di criminalità sul territorio di competenza del singolo ente locale.

L'Osservatorio svolge, inoltre, funzioni di regolazione e programmazione, anche tenendo conto delle specificità territoriali, nonché funzioni di monitoraggio, controllo e valutazione degli interventi di cui alla presente proposta di legge. In particolare, l'Osservatorio si occupa: dell'analisi e della valutazione dei fenomeni di criminalità che si verificano sul territorio regionale, in collaborazione con le Forze di polizia locale; della valutazione e rilevazione dei fenomeni di devianza, di emarginazione e di bullismo; dell'analisi e della valutazione dei fenomeni di criminalità e pericolosità sociale generati dal consumo e dallo spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope e derivanti dall'abuso di sostanze alcoliche; dell'analisi e della valutazione del fenomeno dell'usura, dei reati contro il patrimonio quali fenomeni connessi alla mancanza di controllo del territorio; del monitoraggio del problema dell'immigra-

zione clandestina; del monitoraggio sugli effetti dei progetti di intervento per la sicurezza; della predisposizione e avvio all'interno degli istituti scolastici di percorsi educativi in materia, in collaborazione con i dirigenti scolastici.

Con l'articolo 4 la Regione promuove e sostiene finanziariamente l'impiego del volontariato e dell'associazionismo, ivi comprese le associazioni delle Forze dell'ordine, nel rispetto dei principi e delle finalità previste dalle leggi statali e regionali in materia. L'impiego delle associazioni di volontariato e dei singoli volontari, che operano sotto la vigilanza e sulla base delle indicazioni del comandante o del responsabile del Servizio di polizia locale, è volto ad assicurare una presenza attiva sul territorio finalizzata a fornire assistenza alla cittadinanza anche in occasione di eventi civili, religiosi e ludico sportivi. Con regolamento della Giunta regionale sono individuati i requisiti di onorabilità dei volontari ed i compiti ad essi demandati.

L'articolo 5 prevede che la Regione promuova interventi di carattere finanziario, anche in concorso con gli enti locali, per la realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana. Tali progetti riguardano in particolare:

- a) l'apertura di presidi territoriali di polizia locale, nonché il potenziamento operativo e la ristrutturazione di quelli esistenti;
- b) i potenziamenti degli apparati radio;
- c) il rinnovo e incremento delle dotazioni tecnico strumentali e del parco autoveicoli;
- d) i collegamenti telefonici, telematici, servizi informatici, installazione di colonnine di soccorso e sistemi di videosorveglianza per il controllo del territorio nelle vie commerciali, nelle zone più a rischio e nei centri storici;
- e) la modernizzazione delle sale operative e di rilevamento satellitare per l'individuazione delle pattuglie sul territorio;
- f) l'incremento del numero degli operatori nei servizi prefestivi e festivi e per il controllo nella fascia serale e notturna e nei periodi estivi;
- g) le iniziative finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di violenza nei confronti di donne, bambini ed anziani;
- h) il potenziamento dell'attività di vigilanza, telesorveglianza e controllo dei parchi, giardini e scuole;
- i) le iniziative finalizzate al controllo delle zone a rischio, edifici abbandonati, aree dismesse;
- j) la gestione associata dei servizi finalizzati alla vigilanza e al controllo del territorio di competenza.

L'articolo 6 disciplina il fondo regionale a sostegno delle vittime della criminalità.

Con l'articolo 7 la proposta di legge introduce uno strumento denominato "patto locale di sicurezza urbana", promosso da uno o più Sindaci dei Comuni interessati, attraverso il quale si realizza l'integrazione tra politiche ed azioni con l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza urbana del territorio di riferimento.

Il Capo III è dedicato alla Polizia locale.

All'articolo 8 è previsto che la Regione eserciti le funzioni di indirizzo nei confronti degli enti locali in materia di polizia locale ed, in particolare, che: a) definisca i criteri organizzativi di carattere generale cui gli enti locali devono attersi nella organizzazione del servizio di polizia locale, nonché le modalità per la costituzione del corpo di polizia locale e gli standard essenziali dei corpi medesimi; b) definisca le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado e di riconoscimento del personale, nonché quelle tecniche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione; c) svolga attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione degli addetti; d) incentivi l'esercizio associato delle funzioni, tenendo conto delle disposizioni di cui alla legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali); e) favorisca l'accesso alle banche dati e agli archivi utili per l'operatività della polizia locale, anche mediante il supporto dell'Osservatorio regionale sulla sicurezza di cui all'articolo 3; f) istituisca un numero telefonico unico di emergenza a livello regionale.

L'articolo 9 disciplina le funzioni delle Province e dei Comuni. E' stabilito che Province e Comuni istituiscano i corpi o i servizi di polizia locale e disciplinino con regolamento l'organizzazione. Le Province, al fine di un efficace espletamento delle funzioni, possono promuovere specifici accordi con i Comuni per attivare forme di collaborazione tra le strutture di polizia provinciale e quelle di polizia municipale del territorio di competenza. Il Sindaco e il Presidente della Provincia definiscono gli indirizzi e vigilano sull'espletamento delle attività di polizia locale nell'ambito delle rispettive competenze.

Con l'articolo 10 viene istituito il Comitato tecnico consultivo di polizia locale, quale organismo consultivo della Giunta regionale. Il Comitato opera tenendo conto anche delle esigenze di coordinamento con le politiche di sicurezza urbana e sulla base delle indicazioni desunte dalle analisi dei fenomeni di maggiore criticità, rilevati attraverso l'attività di ricerca dell'Osservatorio regionale per la sicurezza di cui all'articolo 3.

All'articolo 11 è previsto che la Regione, per garantire lo svolgimento omogeneo e coordinato

delle funzioni su tutto il territorio regionale, promuove la gestione associata delle funzioni e delle strutture di polizia locale attraverso apposite convenzioni. La Giunta regionale stabilisce i criteri per il riparto e le modalità di erogazione delle risorse da destinare all'incentivazione delle gestioni associate di polizia locale.

Gli articoli 12, 13 e 14 prevedono rispettivamente le modalità di istituzione dei corpi di polizia locale, l'organizzazione delle strutture medesime e l'istituzione del responsabile di servizio o comandante del corpo.

L'articolo 15 prevede che gli enti locali singoli o associati adottano il regolamento del corpo o del servizio con il quale stabiliscono l'organizzazione e la dotazione organica, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo medesimo.

L'articolo 16 prevede le funzioni di polizia amministrativa locale, attraverso il richiamo all'articolo 159 del decreto legislativo 112/98. Gli addetti alle strutture di polizia locale svolgono, in particolare, le seguenti funzioni: a) vigilano sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli enti locali; b) vigilano sulla integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico; c) prestano opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, nonché in caso di privato infortunio e collaborano ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza dell'ente di appartenenza; d) svolgono funzioni di polizia giudiziaria, di polizia tributaria e quelle ausiliarie di pubblica sicurezza, nonché i compiti di polizia stradale, nei casi e con le modalità previste dalla normativa statale.

L'articolo 17 è dedicato ai servizi esterni di supporto, prevedendo che la polizia locale, nell'ambito delle proprie competenze, presta ausilio e soccorso in ordine ad ogni tipologia di evento

che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la salute pubblica, la tutela dell'ambiente e del territorio. Al fine di far fronte ad esigenze di natura temporanea, gli operatori di polizia locale possono, previo accordo tra le amministrazioni interessate, svolgere le proprie funzioni presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza. In tal caso operano alle dipendenze dell'autorità locale che ha fatto richiesta di ausilio, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali. Ove le esigenze operative lo consentano, la polizia locale svolge su richiesta, anche in collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza, attività di informazione avente ad oggetto la sicurezza stradale, urbana e ambientale.

Particolare attenzione viene attribuita all'attività formativa dagli articoli 18 e 19 che si attua su diversi livelli: prima formazione e aggiornamento periodico.

L'articolo 20 è dedicato alle uniformi ed ai segni distintivi e prevede che la Giunta regionale con propria deliberazione disciplini: a) le divise e le loro caratteristiche sulla base delle diverse circostanze; b) i distintivi di grado, attribuiti in base al profilo e alle funzioni conferite all'interno della struttura di polizia locale; c) gli elementi identificativi dell'operatore e dell'ente di appartenenza; d) le categorie e le caratteristiche degli eventuali contrassegni di specialità o incarico, onorificenza, da apporre sull'uniforme; e) le caratteristiche della tessera di riconoscimento; f) gli strumenti che devono essere tenuti a bordo dei mezzi di trasporto; g) le caratteristiche dei contrassegni e degli accessori, nonché dei veicoli e dei mezzi in dotazione.

L'articolo 21 è dedicato all'armamento del personale di polizia locale.

Il Capo IV contiene le disposizioni finanziarie, transitorie e finali e le abrogazioni.

INDICE**CAPO I****DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Finalità

CAPO II**PROMOZIONE DELLE POLITICHE INTEGRATE DI SICUREZZA**

Art. 2 - Funzioni dei soggetti istituzionali

Art. 3 - Osservatorio regionale sulla sicurezza

Art. 4 - Volontari per la sicurezza

Art. 5 - Progetti per la sicurezza urbana

Art. 6 - Fondo regionale a sostegno delle vittime di reato

Art. 7 - Patti locali di sicurezza urbana

CAPO III**POLIZIA LOCALE**

Art. 8 - Funzioni della Regione

Art. 9 - Funzioni delle Province e dei Comuni

Art. 10 - Comitato tecnico consultivo di polizia locale

Art. 11 - Gestione associata

Art. 12 - Istituzione dei corpi di polizia locale

Art. 13 - Organizzazione della polizia locale

Art. 14 - Comandante del corpo o responsabile della polizia locale

Art. 15 - Regolamenti di polizia locale

Art. 16 - Funzioni di polizia locale

Art. 17 - Servizi esterni di supporto

Art. 18 - Formazione e aggiornamento professionale

Art. 19 - Corsi di prima formazione e corsi di aggiornamento periodici

Art. 20 - Uniformi e segni distintivi

Art. 21 - Armamento del personale di polizia locale

CAPO IV**DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI**

Art. 22 - Disposizioni finanziarie

Art. 23 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 24 - Abrogazioni

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Marche considera la sicurezza urbana come una delle condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile e sociale e promuove con la presente legge, nel rispetto della competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza:

- a) gli interventi regionali di sostegno delle politiche locali per la sicurezza integrata delle città e del territorio regionale, favorendo l'integrazione di politiche sociali territoriali, di competenza della Regione medesima e degli enti locali;
- b) in concorso con gli enti locali, attraverso strumenti finanziari, anche integrati, la realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana;
- c) mediante accordi di collaborazione istituzionale, politiche integrate per la sicurezza urbana e per il sostegno delle vittime della criminalità;
- d) l'integrazione tra gli interventi statali e quelli regionali in materia di immigrazione clandestina.

2. La Regione, inoltre, con la presente legge, stabilisce l'organizzazione e le funzioni nell'ambito del territorio regionale della polizia locale, come definite dall'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) esercitate, anche in forma associata, dai Comuni e dalle Province tramite apposite strutture di polizia comunale e polizia provinciale di seguito denominate come polizia locale.

CAPO II PROMOZIONE DELLE POLITICHE INTEGRATE DI SICUREZZA

Art. 2 (Funzioni dei soggetti istituzionali)

1. Per le finalità indicate dall'articolo 1, la Regione:

- a) promuove l'integrazione tra gli interventi regionali e gli interventi degli enti locali per la sicurezza urbana con le politiche di contrasto alla criminalità e di sicurezza pubblica di competenza degli organi statali, anche mediante la stipula di intese ed accordi con i predetti organi;

- b) sostiene la conoscenza, lo scambio di informazioni sui fenomeni criminali e sulle situazioni maggiormente esposte all'influenza della criminalità nella vita sociale e produttiva e la prevenzione e repressione dei reati;
- c) sostiene con interventi di carattere finanziario, anche in concorso con gli enti locali, la realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana;
- d) favorisce l'integrazione e la condivisione delle banche dati a disposizione della Regione e degli enti locali mediante lo sviluppo di servizi per l'interoperabilità e la cooperazione applicativa;
- e) promuove forme di coordinamento regionale per la gestione di situazioni di emergenza sul piano della sicurezza;
- f) promuove l'applicazione di tecnologie finalizzate al coordinamento, alla collaborazione e alla comunicazione tra la polizia locale e tra questa e le forze dell'ordine presenti sul territorio regionale;
- g) promuove iniziative tese a favorire la formazione e l'aggiornamento di specifiche professionalità nel campo della mediazione culturale e dei conflitti sociali;
- h) definisce gli indirizzi, le linee programmatiche di intervento e le azioni prioritarie in materia di politiche locali per la sicurezza integrata;
- i) promuove l'aiuto e l'assistenza alle vittime di reato.

2. Gli enti locali promuovono e realizzano i patti locali per la sicurezza integrata di cui all'articolo 7.

Art. 3

(Osservatorio regionale sulla sicurezza)

1. Al fine di promuovere il coordinamento e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel settore della sicurezza, nel rispetto delle competenze ad essi riconosciute dal vigente ordinamento ed in attuazione e a completamento della politica regionale sulla sicurezza, la Regione istituisce l'Osservatorio regionale sulla sicurezza integrata, di seguito denominato "Osservatorio".

2. L'Osservatorio è organo di supporto della Giunta regionale in materia di sicurezza e per la realizzazione di politiche integrate attraverso:

- a) il monitoraggio e l'analisi dell'attuazione delle politiche in materia di sicurezza realizzate sul territorio regionale;
- b) l'attività di ricerca finalizzata all'analisi dei fenomeni di criminalità e insicurezza sul territorio regionale;
- c) l'attività di informazione, documentazione e valutazione degli interventi effettuati in ordine

alla prevenzione e alla repressione dei crimini e alla messa in sicurezza delle aree più degradate e ad alto tasso di criminalità sul territorio di competenza del singolo ente locale.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, la Regione può avvalersi di collaborazioni con università degli studi, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati aventi specifiche competenze ed esperienze in materia di sicurezza. Gli enti locali, a richiesta, devono mettere a disposizione dell'Osservatorio tutte le informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze, fornendo nel dettaglio un quadro delle iniziative realizzate sul tema della sicurezza.

4. L'Osservatorio svolge, inoltre, funzioni di regolazione e programmazione, anche tenendo conto delle specificità territoriali, nonché funzioni di monitoraggio, controllo e valutazione degli interventi di cui alla presente legge. In particolare, l'Osservatorio si occupa:

- a) dell'analisi e della valutazione dei fenomeni di criminalità che si verificano sul territorio regionale, in collaborazione con le forze di polizia locale;
- b) della valutazione e rilevazione dei fenomeni di devianza, di emarginazione e di bullismo;
- c) dell'analisi e della valutazione dei fenomeni di criminalità e pericolosità sociale generati dal consumo e dallo spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope e derivanti dall'abuso di sostanze alcoliche;
- d) dell'analisi e della valutazione del fenomeno dell'usura e dei reati contro il patrimonio quali fenomeni connessi alla mancanza di controllo del territorio;
- e) del monitoraggio del problema dell'immigrazione clandestina;
- f) del monitoraggio sugli effetti dei progetti di intervento per la sicurezza;
- g) della predisposizione e avvio all'interno degli istituti scolastici di percorsi educativi in materia, in collaborazione con i dirigenti scolastici.

5. L'Osservatorio presenta alla Giunta regionale una relazione annuale sulle attività di analisi e valutazione effettuate e sui progetti realizzati.

6. Salvo quanto previsto al comma 3, l'Osservatorio si avvale di norma di strutture e personale della Regione la quale definisce con proprio atto la composizione, le modalità e i criteri di funzionamento.

Art. 4

(Volontari per la sicurezza)

1. Al fine di favorire il rispetto della legalità e migliorare la qualità della convivenza civile, la Regione promuove e sostiene finanziariamente

l'impiego del volontariato e dell'associazionismo, ivi comprese le associazioni d'arma e le associazioni delle forze dell'ordine, nel rispetto dei principi e delle finalità previste dalle leggi statali e regionali in materia.

2. L'impiego delle associazioni di volontariato e dei singoli volontari, che operano sotto la vigilanza e sulla base delle indicazioni del comandante o del responsabile del Servizio di polizia locale, è volto ad assicurare una presenza attiva sul territorio finalizzata a fornire assistenza alla cittadinanza anche in occasione di eventi civili, religiosi e ludico sportivi.

3. Al fine di assicurare adeguata uniformità sul territorio regionale, la Regione, nel rispetto delle leggi dello Stato, individua con apposito regolamento i requisiti di onorabilità dei volontari e i compiti ad essi demandati, specificando, in relazione alle diverse tipologie di attività:

- a) le modalità esecutive del servizio svolto;
- b) le dotazioni e l'abbigliamento di cui il personale volontario deve essere fornito;
- c) la formazione necessaria per l'acquisizione delle competenze individuali o delle abilitazioni richieste;
- d) la copertura assicurativa da garantire per l'esercizio delle attività.

4. I volontari che superano i prescritti corsi formativi organizzati dalla Regione sono iscritti in un elenco regionale articolato su sezioni comunali, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei dati personali. Con lo stesso regolamento di cui al comma 3 sono disciplinati anche l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei volontari per la sicurezza.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al volontariato di protezione civile della Regione.

Art. 5

(Progetti per la sicurezza urbana)

1. La Regione promuove ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), interventi di carattere finanziario, anche in concorso con gli enti locali, per la realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana.

2. I progetti sono finalizzati all'ottenimento di più alti livelli di sicurezza urbana, al risanamento di aree ad alto tasso di criminalità e allo sviluppo di azioni positive di carattere sociale e riguardano in particolare:

- a) l'apertura di presidi territoriali di polizia locale, nonché il potenziamento operativo e la ristrutturazione di quelli esistenti;
- b) i potenziamenti degli apparati radio;
- c) il rinnovo e incremento delle dotazioni tecnico

- strumentali e del parco autoveicoli;
- d) i collegamenti telefonici, telematici, servizi informatici, installazione di colonnine di soccorso e sistemi di videosorveglianza per il controllo del territorio nelle vie commerciali, nelle zone più a rischio e nei centri storici;
 - e) la modernizzazione delle sale operative e di rilevamento satellitare per l'individuazione delle pattuglie sul territorio;
 - f) l'incremento del numero degli operatori nei servizi prefestivi e festivi e per il controllo nella fascia serale e notturna e nei periodi estivi;
 - g) le iniziative finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di violenza nei confronti di donne, bambini ed anziani;
 - h) il potenziamento dell'attività di vigilanza, telesorveglianza e controllo dei parchi, giardini e scuole;
 - i) le iniziative finalizzate al controllo delle zone a rischio, edifici abbandonati, aree dismesse;
 - j) la gestione associata dei servizi finalizzati alla vigilanza e al controllo del territorio di competenza.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione assembleare competente, determina le modalità di presentazione e finanziamento dei progetti.

Art. 6

(Fondo regionale a sostegno delle vittime di reato)

1. La Regione, per la finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) costituisce un fondo a sostegno e per l'assistenza alle vittime di reato.

2. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 3.

Art. 7

(Patti locali di sicurezza urbana)

1. Il patto locale di sicurezza, quale strumento attraverso il quale si realizza l'integrazione tra le politiche e le azioni che a livello locale hanno l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza urbana del territorio di riferimento, è promosso da uno o più Sindaci dei Comuni interessati. Il patto locale di sicurezza è teso a favorire, nel rispetto delle competenze attribuite dalle leggi a ciascun soggetto istituzionale, il coinvolgimento degli organi decentrati dello Stato, nonché delle Province e degli altri enti e associazioni presenti sul territorio.

2. Il patto locale di sicurezza urbana può inte-

ressare un Comune singolo od un insieme di Comuni, anche di diversi ambiti provinciali.

3. Il patto locale di sicurezza urbana prevede:

- a) l'analisi dei problemi di sicurezza urbana presenti sul territorio, comprese le situazioni che ingenerano senso di insicurezza nei cittadini;
- b) il programma degli interventi da realizzare e le azioni previste.

4. La Giunta regionale definisce, con la deliberazione di cui al comma 3 dell'articolo 5, le modalità e le procedure per la sottoscrizione dei patti di cui al comma 1.

5. Il programma e le azioni degli interventi di cui al comma 3, lettera b) possono essere finanziati dalla Regione nell'ambito dei progetti di cui all'articolo 5.

CAPO III POLIZIA LOCALE

Art. 8

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita funzioni di indirizzo nei confronti degli enti locali in materia di polizia locale, di cui all'articolo 1, comma 2, e in particolare:

- a) definisce i criteri organizzativi di carattere generale cui gli enti locali devono attenersi nell'organizzazione del servizio di polizia locale, nonché le modalità per la costituzione del corpo di polizia locale e gli standard essenziali dei corpi medesimi ai sensi dell'articolo 13, comma 5;
- b) definisce le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado e di riconoscimento del personale, nonché quelle tecniche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1;
- c) svolge le attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione degli addetti di cui agli articoli 18 e 19;
- d) incentiva l'esercizio associato delle funzioni, tenendo conto delle disposizioni di cui alla legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali);
- e) favorisce l'accesso alle banche dati e agli archivi utili per l'operatività della polizia locale, anche mediante il supporto dell'Osservatorio regionale sulla sicurezza di cui all'articolo 3;
- f) istituisce un numero telefonico unico di emergenza a livello regionale.

Art. 9

(Funzioni delle Province e dei Comuni)

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente Capo, le Province e i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, istituiscono i corpi o i servizi di polizia locale di cui all'articolo 12 e ne disciplinano con regolamento l'organizzazione ai sensi dell'articolo 15.

2. Le Province, al fine di un efficace espletamento delle funzioni, possono promuovere specifici accordi con i Comuni per attivare forme di collaborazione tra le strutture di polizia provinciale e quelle di polizia municipale del territorio di competenza.

3. Il Sindaco e il Presidente della Provincia definiscono gli indirizzi e vigilano sull'espletamento delle attività di polizia locale nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 10

(Comitato tecnico consultivo di polizia locale)

1. E' istituito il Comitato tecnico consultivo di polizia locale, quale organo consultivo della Giunta regionale, ai fini della realizzazione del coordinamento complessivo delle funzioni regionali in materia di polizia locale.

2. Il Comitato dura in carica quanto l'Assemblea legislativa regionale ed è composto:

- a) dall'assessore regionale competente in materia di polizia locale, o suo delegato, che lo presiede;
- b) da tre consiglieri regionali eletti dall'Assemblea legislativa con voto limitato a due;
- c) dai comandanti della polizia municipale dei Comuni capoluogo;
- d) da un comandante della polizia provinciale, designato dall'UPI;
- e) da quattro comandanti della polizia municipale designati dall'ANCI rispettivamente uno per ogni provincia;
- f) un esperto designato da ognuna delle organizzazioni sindacali degli operatori di polizia locale.

3. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione dell'assessore regionale competente in materia. La struttura organizzativa regionale competente cura i compiti di supporto tecnico ed organizzativo al Comitato.

4. Il Comitato opera tenendo conto anche delle esigenze di coordinamento con le politiche di sicurezza urbana e sulla base delle indicazioni desunte dalle analisi dei fenomeni di maggiore criticità, rilevati attraverso l'attività di ricerca dell'Osservatorio regionale per la sicurezza di cui all'articolo 3.

Art. 11*(Gestione associata)*

1. La Regione promuove e incentiva lo svolgimento associato del servizio di polizia locale al fine di aumentarne il grado di efficienza, efficacia ed economicità e di assicurare più alti livelli di sicurezza urbana sul territorio regionale.

2. La convenzione per la gestione in forma associata, ovvero per il trasferimento all'Unione dei Comuni, prevede:

- a) le modalità organizzative per lo svolgimento del servizio, anche attraverso una centrale operativa unica, basate su criteri di adeguata copertura territoriale di tutti gli enti locali associati;
- b) le modalità di coordinamento delle strutture di polizia locale comprese nell'ambito della gestione associata e i rapporti con il responsabile della struttura associativa;
- c) i criteri per la ripartizione delle entrate e delle spese relative.

3. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale stabilisce i criteri per il riparto e le modalità di erogazione delle risorse da destinare all'incentivazione delle gestioni associate di polizia locale ai sensi della presente legge.

Art. 12*(Istituzione dei corpi di polizia locale)*

1. I corpi di polizia locale sono istituiti dalle Province e dai Comuni ove sussistano le seguenti caratteristiche strutturali ed operative minime:

- a) organizzazione giornaliera, nell'ambito territoriale di competenza, di due turni ordinari di vigilanza sul territorio in servizio antimeridiano e pomeridiano, compresi i festivi, e di turni eventualmente serali e notturni da svolgersi in relazione alle esigenze operative di sicurezza del territorio, nonché di un sistema che consenta l'attivazione dei controlli di polizia amministrativa locale nell'arco delle ventiquattro ore, compresi i festivi, nell'ambito territoriale di competenza;
- b) predisposizione e dotazione di una struttura operativa centralizzata per le comunicazioni di servizio;
- c) organizzazione e svolgimento del servizio di rilevazione degli incidenti stradali.

2. Ogni ente locale in cui è istituito il servizio di polizia locale deve assicurare che lo stesso sia organizzato con modalità tali da garantirne l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa.

3. La Regione definisce i criteri organizzativi di carattere generale cui gli enti locali devono attenersi nella organizzazione del servizio di cui

al comma 1 ed in particolare stabilisce il numero minimo di addetti necessario per la costituzione del corpo, gli standard essenziali che i corpi devono possedere in rapporto alla popolazione residente e temporanea, nonché il numero minimo di ore di servizio da garantire.

4. Gli enti locali disciplinano con propri regolamenti l'ordinamento, le modalità di impiego del personale, l'organizzazione del servizio di polizia locale, svolto in forma singola o associata, conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente e dalla presente legge.

5. Gli enti locali possono istituire presidi decentrati di polizia locale.

Art. 13

(Organizzazione della polizia locale)

1. Ai fini della presente legge e per garantire la necessaria omogeneità nel territorio regionale, fatto salvo l'inquadramento derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro, il personale delle strutture di polizia locale si articola nelle seguenti figure professionali:

- a) responsabile del servizio o comandante del corpo, ove istituito;
- b) commissari o maggiori con funzioni di ufficiali responsabili di area, tra i quali deve essere individuato un vice;
- c) ispettori, tenenti e capitani con funzioni di ufficiali addetti al coordinamento e controllo;
- d) sovrintendenti con funzioni di sottufficiali addetti al controllo;
- e) agenti scelti;
- f) agenti.

2. La dotazione organica delle strutture di polizia locale è costituita di norma da un addetto ogni mille abitanti, con arrotondamento all'unità superiore.

3. Per i corpi intercomunali di polizia municipale l'organico non può essere inferiore ad un addetto ogni milleduecento abitanti residenti, con arrotondamento all'unità superiore.

4. Per i corpi di polizia provinciale l'organico non può essere inferiore ad un addetto ogni venticinquemila abitanti residenti, con arrotondamento all'unità superiore.

5. L'ente locale può prevedere un rapporto diverso da quello di cui ai commi 2, 3 e 4 per particolari esigenze organizzative locali, anche riguardo alla stagionalità turistica, all'estensione territoriale, allo sviluppo delle strade e alla densità del traffico, alla quantità degli insediamenti produttivi e commerciali, alla presenza di strutture portuali e aeroportuali, alla consistenza dei fenomeni criminali.

6. Per le località turistiche, nel periodo stagionale più importante, l'organico della polizia municipale, determinato ai sensi dei commi 2 e 3, deve essere integrato nella misura di un operatore ogni millecinquecento posti letto, prioritariamente con personale assunto a tempo indeterminato e aggregato da altri Comuni.

7. I servizi di polizia locale o i corpi, ove istituiti, dipendono direttamente dal Sindaco o dal Presidente della Provincia e non possono essere ricompresi in settori o aree amministrative più ampie.

Art. 14

(Comandante del corpo o responsabile della polizia locale)

1. Il comandante del corpo o il responsabile del servizio di polizia locale attua gli indirizzi definiti dal Sindaco o dal Presidente della Provincia; è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, della formazione interna, della comunicazione interna ed esterna, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti alla struttura e ne risponde al Sindaco o al Presidente della Provincia.

2. La funzione di comandante o di responsabile è attribuita a personale di comprovata esperienza con riferimento ai compiti specifici affidati e alla complessità dell'ente di appartenenza. Salvo diversa disposizione del regolamento del Comune o della Provincia, il comandante riveste la qualifica apicale nell'ambito della propria amministrazione.

Art. 15

(Regolamenti di polizia locale)

1. Gli enti locali singoli o associati adottano il regolamento del corpo o del servizio con il quale stabiliscono l'organizzazione e la dotazione organica, sulla base dei seguenti criteri:

- a) popolazione residente, temporanea e fluttuante;
- b) estensione, morfologia e suddivisione del territorio in circoscrizioni o frazioni;
- c) sviluppo chilometrico delle strade, densità e complessità del traffico;
- d) sviluppo edilizio e caratteri urbanistici del territorio;
- e) tipo e quantità degli insediamenti industriali, commerciali e del terziario in genere;
- f) importanza turistica della località e conseguente aumento stagionale della popolazione;
- g) indice di motorizzazione, fasce orarie di necessità operative e numero di violazioni accertate delle norme;

- h) caratteristiche socio-economiche del territorio;
- i) presenza scolastica ed universitaria;
- j) presenza di poli ospedalieri;
- k) presenza di nodi stradali critici;
- l) presenza di attività istituzionali;
- m) presenza di campi nomadi;
- n) ogni altro rilevante criterio di efficienza e funzionalità.

Art. 16

(Funzioni di polizia locale)

1. Le funzioni di polizia amministrativa locale, come definite dall'articolo 159, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono esercitate dall'insieme coordinato delle strutture di polizia locale operanti nel territorio della Regione.

2. Gli operatori di polizia locale devono possedere i requisiti previsti per lo svolgimento delle funzioni stabilite dalla legge.

3. Gli addetti alle strutture di polizia locale svolgono, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) vigilano sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli enti locali;
- b) vigilano sulla integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;
- c) prestano opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, nonché in caso di privato infortunio e collaborano ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza dell'ente di appartenenza;
- d) svolgono funzioni di polizia giudiziaria, di polizia tributaria e quelle ausiliarie di pubblica sicurezza, nonché i compiti di polizia stradale, nei casi e con le modalità previste dalla normativa statale.

Art. 17

(Servizi esterni di supporto)

1. La polizia locale, nell'ambito delle proprie competenze, presta ausilio e soccorso in ordine ad ogni tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la salute pubblica, la tutela dell'ambiente e del territorio.

2. Al fine di far fronte ad esigenze di natura temporanea, gli operatori di polizia locale possono, previo accordo tra le amministrazioni interessate, svolgere le proprie funzioni presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza. In tal caso operano alle dipendenze dell'auto-

rità locale che ha fatto richiesta di ausilio, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.

3. Ove le esigenze operative lo consentano, la polizia locale svolge su richiesta, anche in collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza, attività di informazione avente ad oggetto la sicurezza stradale, urbana e ambientale.

Art. 18

(Formazione e aggiornamento professionale)

1. La professionalità degli operatori di polizia locale è assicurata tramite:

- a) un corso di prima formazione finalizzato a fornire idonea preparazione giuridica di base con riferimento allo svolgimento delle attività di polizia amministrativa, giudiziaria e di sicurezza;
- b) corsi di aggiornamento periodici di cui all'articolo 19.

2. A tal fine la Regione programma e realizza le attività formative degli addetti alla polizia locale, in collaborazione con gli enti locali, attraverso una sezione appositamente costituita presso la Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione di cui all'articolo 14 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) che può stipulare allo scopo convenzioni con altri enti di formazione e le Università.

3. La Regione destina annualmente adeguate risorse per le attività della Scuola di cui al comma 2.

Art. 19

(Corsi di prima formazione e corsi di aggiornamento periodici)

1. Al fine di garantire la continuità dell'aggiornamento professionale, la Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 10, disciplina:

- a) le modalità organizzative, i contenuti, la durata e le prove finali dei corsi periodici e di prima formazione;
- b) la partecipazione a corsi di specializzazione in relazione all'impiego in specifici settori operativi;
- c) il corso di formazione specifica per comandante di polizia locale;
- d) la composizione delle commissioni di esame dei corsi formativi;
- e) i corsi di elevata specializzazione rivolti prioritariamente ai responsabili delle strutture di polizia municipale e provinciale.

2. Il personale assunto a qualsiasi titolo dopo la data di entrata in vigore della presente legge è adibito al servizio attivo dopo aver frequentato un corso di prima formazione, secondo quanto stabilito dalla lettera a) del comma 1.

Art. 20

(Uniformi e segni distintivi)

1. La divisa degli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale, con il relativo equipaggiamento, deve soddisfare le esigenze di funzionalità, secondo i servizi di sicurezza e di visibilità degli operatori. La Giunta regionale disciplina con apposita deliberazione, previo parere della competente commissione assembleare, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge:

- a) le divise e le loro caratteristiche sulla base delle diverse circostanze;
- b) i distintivi di grado, attribuiti in base al profilo e alle funzioni conferite all'interno della struttura di polizia locale;
- c) gli elementi identificativi dell'operatore e dell'ente di appartenenza;
- d) le categorie e le caratteristiche degli eventuali contrassegni di specialità o incarico, onorificenza, da apporre sull'uniforme;
- e) le caratteristiche della tessera di riconoscimento;
- f) gli strumenti che devono essere tenuti a bordo dei mezzi di trasporto;
- g) le caratteristiche dei contrassegni e degli accessori, nonché dei veicoli e dei mezzi in dotazione.

2. Gli addetti alle strutture di polizia locale svolgono la propria attività in uniforme, salvo i casi in cui il regolamento di cui al comma 1 preveda diversamente.

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, i Comuni e le Province provvedono alle dotazioni indicate.

4. E' fatta salva la possibilità per ciascun corpo o servizio di polizia locale di utilizzare accessori, anche capi speciali di abbigliamento, necessari a particolari esigenze operative.

Art. 21

(Armamento del personale di polizia locale)

1. Gli operatori della polizia locale cui è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza portano senza licenza le armi in dotazione individuale o di reparto di cui possono essere dotati, nel territorio dell'ente o degli enti associati, nonché, limitatamente alle esigenze di servizio, anche fuori da tale territorio, nei termini e con le

modalità prescritte dalla normativa statale.

2. La Giunta regionale stabilisce, sentito il Comitato tecnico di polizia locale di cui all'articolo 10 della presente legge:

- a) i requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti per l'affidamento delle armi;
- b) il numero e la tipologia delle armi in dotazione;
- c) le modalità di tenuta e custodia delle armi;
- d) i criteri per l'addestramento all'uso delle armi presso i luoghi autorizzati.

3. Gli operatori di polizia locale sono dotati di strumenti di autotutela individuale o di reparto che non siano classificati come armi. Per strumenti di autotutela, che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva si intendono, tra gli altri, il casco protettivo, il giubbotto antiproiettile, gli spray irritanti consentiti, la mazzetta di segnalazione stradale e il cuscino per il trattamento sanitario obbligatorio.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 22

(Disposizioni finanziarie)

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a decorrere dall'anno 2012 mediante le rispettive leggi finanziarie.

2. La Giunta regionale è autorizzata per l'anno 2012 ad apportare le variazioni al POA eventualmente necessarie ai fini della gestione.

Art. 23

(Disposizioni transitorie e finali)

1. L'Osservatorio di cui all'articolo 3 ed il Comitato di cui all'articolo 10 sono costituiti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino alla costituzione dell'Osservatorio di cui all'articolo 3 continua ad operare l'Osservatorio di cui all'articolo 3 della l.r. 24 luglio 2002, n. 11 (Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità).

2. Gli enti locali adeguano i propri regolamenti alle disposizioni della presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima. Le caratteristiche delle uniformi, dei distintivi e dei mezzi sono adeguate entro un anno dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui all'articolo 20, comma 1.

3. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della presente legge, continuano ad applicarsi, ove compatibili, le disposizioni abrogate dall'articolo 24 e i corrispondenti provvedimenti attuativi.

Art. 24
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le leggi regionali:

- a) 29 ottobre 1988, n.38 (Norme in materia di polizia locale);
- b) 26 aprile 1990, n. 28 (Divise, distintivi di grado e di riconoscimento, mezzi e strumenti operativi degli addetti al servizio di polizia municipale);
- c) 19 novembre 1996, n. 49 (Modifica alla l.r. 26 aprile 1990, n. 28 concernente: "Divise, distintivi di grado e di riconoscimento, mezzi e strumenti operativi degli addetti al servizio di polizia municipale");
- d) 24 luglio 2002, n.11 (Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità).

2. Sono altresì abrogati:

- a) il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 16 novembre 1998, n. 40 (Assestamento del bilancio per l'anno 1998);
- b) l'articolo 21 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 30 (Assestamento del bilancio 2000);
- c) l'articolo 9 della legge regionale 28 novembre 2001, n. 30 (Assestamento del bilancio 2001).